



COMUNE DI GANGI
Provincia di Palermo

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DI COMMERCIO SU AREE
PUBBLICHE

Adottato con delibera del COMMISSARIO AD ACTA n. 1 del 27/09/2000

Modificato art.14 con Delibera di Consiglio Comunale n.6 del 23/01/2003

Modificato art.13 con Delibera di Consiglio Comunale n.29 del 24/05/2005

Modificato art.7 e art.12 con delibera di Consiglio Comunale n.34 del 19/07/2010

INDICE

TITOLO I°

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

- Art.1** – Oggetto del Regolamento
- Art.2** – Modalità di svolgimento del commercio su aree pubbliche
- Art.3** – Procedure e requisiti per il rilascio dell'autorizzazione
- Art.4** – Documenti da produrre per il rilascio dell'autorizzazione
- Art.5** – Requisiti igienico - sanitari
- Art.6** – Commissione Comunale
- Art.7** – Decadenza, sospensione e revoca dell'autorizzazione
- Art.8** – Silenzio - Assenso
- Art.9** – Orario di vendita
- Art.10** - Subingresso
- Art.11** - Produttori agricoli
- Art.12** - Tassa di posteggio

TITOLO II°

MERCATO GIORNALIERO – TIPOLOGIA “A”

- Art.13** - Chioschi – somministrazione
- Art.14** - Mercato giornaliero – Tipologia “A”
- Art.15** - Criteri di assegnazione dei posteggi tipologia “A”
- Art.16** - Durata delle concessioni del posteggio
- Art.17** - Commissione del Mercato giornaliero

TITOLO III°

DISCIPLINA DEL MERCATO SETTIMANALE – TIPOLOGIA “B”

- Art.18** - Mercato settimanale – Tipologia “B”
- Art.19** – Criteri di assegnazione dei posteggi – Tipologia “B”
- Art.20** - Commissione del mercato settimanale
- Art.21** - Orario di vendita
- Art.22** - Delimitazione e sostituzione dei posteggi
- Art.23** - Circolazione
- Art.24** - Occupazione temporanea del posteggio
- Art.25** - Obblighi degli esercenti
- Art.26** - Caratteristiche delle attrezzature

TITOLO IV°

DISCIPLINA DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE – TIPOLOGIA “C”

- Art.27** - Svolgimento dell’attività itinerante
- Art.28** - Autorizzazioni stagionali e temporanee
- Art.29** - Fiere, feste, sagre

TITOLO V°

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art.30** – Sanzioni
- Art.31** - Regolarizzazione dei mercati di tipo “A” e “B”
- Art.32** - Norme di rinvio
- Art.33** - Entrata in vigore
- Art.34** - Trasmissione del Regolamento all’autorità Regionale

TITOLO I°

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art.1

Oggetto del Regolamento

Per commercio su aree pubbliche si intende la vendita di merci al minuto e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche o su aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità.

Il Commercio su aree pubbliche è disciplinato in tutto il territorio comunale dalle norme previste dalla L.R.18 dell'01/03/1995 , dalla L.R. n.2 dell'08/01/1996, dalla L.R. n.28 del 24/12/1999, dalla Circolare esplicativa dell'Assessorato Regionale della Cooperazione, del Commercio, dell'Artigianato e della Pesca del 06/04/1996, prot. n.4754 e dalle disposizioni del presente Regolamento.

Per quanto non espressamente previsto dalle suddette leggi regionali e dal presente Regolamento si fa riferimento alla normativa nazionale, in materia di commercio su aree pubbliche (Decreto Legislativo 31/03/1998 n.114)

Art.2

Modalità di svolgimento del commercio su Aree Pubbliche

Il presente Regolamento ha lo scopo di disciplinare l'esercizio del Commercio su aree pubbliche, il quale può essere svolto:

- a) su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale (almeno 10 anni) per essere utilizzate quotidianamente dagli stessi soggetti per tutta la settimana o comunque per almeno cinque giorni la settimana. (Mercato giornaliero – Tipologia “A”).
- b) su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale (almeno 10 anni) per essere utilizzate solo in uno o più giorni della settimana. (Mercato settimanale – Tipologia “B”).
- c) su qualsiasi area, purchè in forma itinerante. (Tipologia “C”).

L'attività del commercio su aree pubbliche per le tipologie “A” e “B” è subordinata all'autorizzazione del Sindaco del Comune dove ha sede il posteggio richiesto, quella per la tipologia “C” dal Sindaco del Comune dove risiede l'istante.

Ai richiedenti la tipologia “C” provenienti da altro Comune è consentito esercitare tale attività previo “nulla – osta” rilasciato dal Sindaco del Comune nel quale il richiedente intende esercitare l'attività, tale “nulla – osta” può essere negato solo per motivi di viabilità, di carattere igienico – sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.

Art.3

Procedura e requisiti per il rilascio dell'autorizzazione

La richiesta per il rilascio dell'autorizzazione deve essere spedita obbligatoriamente a mezzo raccomandata, non essendo ammessa la presentazione a mano della stessa, la quale, inoltre, può essere con firma autenticata, ai sensi della legge n.15/68, oppure sottoscritta con firma non autenticata, qualora presentata unitamente a copia fotostatica, ancorchè non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore (comma 11, art.3, della legge n.127/97, recepita con L.R. 07/09/1998, n.23).

Nella domanda il richiedente deve dichiarare:

- a) nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale ed eventuale recapito telefonico;

- b) numero, data e settori merceologici di iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, competente per territorio, il possesso dei requisiti di cui all'art.3 della L.R. 28/99;
- c) tipologia e settori merceologici per i quali si intende svolgere la propria attività;
- d) eventuale preferenza del posteggio che intende occupare, nel caso venga scelta la tipologia "A" o "B".

L'autorizzazione viene rilasciata a persone fisiche o società di persone regolarmente costituite.

Art.4

Documenti da produrre per il rilascio dell'autorizzazione

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione devono essere prodotti i seguenti documenti:

- 1) stato di famiglia;
- 2) copia libretto di idoneità sanitaria;
- 3) copia certificato di idoneità sanitaria dei banchi e degli automezzi autorizzati al trasporto e/o alla vendita.

I documenti di cui ai punti 2 e 3 vanno prodotti solo nei casi di vendita di prodotti alimentari e somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

Art.5

Requisiti igienico – sanitari

I banchi e gli autoveicoli addetti alla vendita e alla somministrazione su aree pubbliche di prodotti alimentari debbono rispondere ai requisiti igienico – sanitari fissati con l'Ordinanza del Ministero della Sanità del 02 marzo 2000, con l'art.22 del Decreto Minindustria n.248 del 04/06/1993 e con il Decreto dell'Assessore Regionale della Sanità del 20/05/1996 e successive modifiche e integrazioni.

L'attività di vigilanza e controllo dei requisiti di cui alle citate norme è effettuata dal personale dell'azienda U.S.L. territorialmente competente e dal personale del Corpo di Polizia Municipale.

Art.6

Commissione Comunale

Ai fini del rilascio delle nuove autorizzazioni, di tipo "A" e "B", di cui al precedente art.3, è richiesto il parere obbligatorio e non vincolante dell'apposita Commissione Comunale di cui all'art.7 della L.R. n.18/95, istituita con determinazione del Commissario ad acta n.1 del 15 giugno 2000, detto parere viene espresso con le modalità di cui al relativo regolamento approvato dalla commissione stessa con verbale n.1 del 04/07/2000.

Per le nuove autorizzazioni di tipo "C" sarà data comunicazione alla Commissione comunale alla prima seduta utile.

Non è richiesto alcun parere per le richieste di subingresso.

Art. 7

Decadenza, sospensione e revoca dell'autorizzazione

La decadenza, la sospensione e la revoca dell'autorizzazione è disposta dal Sindaco competente al rilascio delle autorizzazioni e va effettuata:

- a) nel caso in cui il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo proroga nei casi di comprovata necessità;
- b) nel caso di decadenza della concessione del posteggio per mancato utilizzo del medesimo in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a tre mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare;
- c) nel caso di decadenza della concessione del posteggio per inadempienza al pagamento del tributo comunale per l'occupazione del suolo pubblico di cui al successivo art. 12;
- d) nel caso di cancellazione dal registro speciale per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- e) nel caso di cancellazione dal registro delle imprese;
- f) nel caso in cui il titolare non si attenga alle prescrizioni di cui ai successivi articoli del presente Regolamento.

Art.8

Silenzio – Assenso

Il termine massimo per la definizione delle istanze di autorizzazione è di novanta giorni ai sensi dell'art.5, comma 3, della L.R. n.18/95.

In caso di silenzio dell'Amministrazione, durante il suddetto periodo si intendono accolte le richieste di tipologia "C" e quelle relative alla tipologia "A" e "B", nel caso in cui vi sia disponibilità del posteggio richiesto; pertanto la norma di cui alla suddetta legge costituisce norma speciale, prevalendo sulla normativa generale (60 gg.)

Art.9

Orario di vendita

I titolari di autorizzazione sono tenuti ad osservare l'orario stabilito mediante apposita determina sindacale.

Le deroghe operate a favore degli esercenti del commercio su aree private vengono estese anche agli esercenti del commercio su aree pubbliche e viceversa.

Art.10

Subingresso.

Per il subingresso si applicano le stesse norme del commercio su aree private.

Il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione per atto tra vivi o a causa di morte comporta di diritto la cessione all'avente causa dell'autorizzazione di cui all'art.3 del presente Regolamento, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento e il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all'art.3 della L.R. n.28/99.

L'effettivo trasferimento dell'esercizio deve essere provato o con testamento o atto di eredità per i casi mortis causa e con atto di donazione, o con contratto, od anche per

scrittura privata autenticata dal notaio per i trasferimenti tra vivi, debitamente registrati a norma di legge.

Il subentrante non perde i titoli di priorità maturati dal cedente (presenza abituale in una fiera, presenza in una graduatoria d'assegnazione di posteggio).

Inoltre il titolare di più autorizzazioni ha la facoltà di trasferire le singole autorizzazioni, ma non i singoli settori merceologici.

La concessione del posteggio fa parte integrante dell'azienda commerciale e può quindi essere ceduta solo assieme all'azienda stessa.

Art.11

Produttori agricoli

La qualifica di produttore agricolo è provata mediante un attestato in carta libera rilasciato dal Sindaco in cui si trova il terreno destinato alla coltivazione dei prodotti posti in vendita.

Il suddetto attestato ha validità annuale.

I produttori agricoli muniti dell'autorizzazione di cui alla legge n.59/63, possono porre in vendita, nelle zone loro riservate, esclusivamente i prodotti ottenuti nei fondi da loro condotti per coltura o allevamento.

L'assegnazione degli spazi all'interno della zona riservata agli agricoltori avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione dell'istanza.

Art. 12

Tassa di posteggio

La riscossione della tassa di posteggio su aree pubbliche è commisurata ai servizi effettivamente resi come da deliberazione di Giunta Municipale n. 244 del 27/03/1995, il pagamento deve essere effettuato tramite versamento sul c.c.p. n. 15771900 intestato al Comune di Gangi;

Il tributo annuo viene computato sulla base delle tariffe vigenti al momento del pagamento, salvo conguaglio, ai sensi del D.Lgs. n. 507/93 e successive modifiche ed integrazioni, come stabilito da apposito atto deliberativo del Consiglio Comunale e comunque fino a nuove disposizioni di legge.

I titolari di concessione pagano in ragione di un anno mediante versamenti semestrali da effettuarsi entro il 31 luglio e il 31 gennaio del semestre di riferimento;

Decorso tale termine senza che il canone sia stato pagato, l'ufficio TOSAP provvederà alla costituzione in mora, che sarà effettuata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento presso la sede o il domicilio del concessionario tramite notifica del Messo Comunale.

Il mancato pagamento del tributo comunale per l'occupazione del suolo pubblico trascorsi tre mesi dalla costituzione in mora determina inadempienza con conseguente decadenza della concessione;

L'Ufficio TOSAP si farà carico di comunicare la decadenza della concessione:

1. al concessionario del posteggio;
2. all'Ufficio Commercio per la revoca dell'autorizzazione amministrativa;
3. al Corpo di Polizia Municipale per i controlli di competenza;

Sui canoni di concessione non pagati regolarmente alla loro scadenza saranno applicati, oltre agli interessi calcolati al tasso legale anche la sanzione pari al 30% del canone semestrale.

Se il versamento viene effettuato entro i 30 giorni successivi al giorno di naturale scadenza la sanzione è ridotta al 25%.

Al recupero delle somme non riscosse si provvederà a mezzo ruolo coattivo o altre forme di riscossione previste dalla legge

Gli esercenti occasionali verseranno la tassa di posteggio, che verrà loro quantificata, direttamente dalla Polizia Municipale.

TITOLO II° MERCATI GIORNALIERI – TIPOLOGIA “A”

Art.13

Chioschi – somministrazione

“Sono istituite nelle seguenti aree pubbliche cinque spazi, di cui:

- uno in Viale delle Rimembranze, meglio individuato nelle planimetrie allegate al presente regolamento;
- uno nell'area attrezzata in C/da Pianette;
- uno all'interno del Parco Urbano;
- uno nello spiazzo antistante la scuola media (angolo Via Umbria/Via San Leonardo);
- uno nella zona adiacente l'ingresso del campo sportivo;

da adibire all'installazione di chioschi, aventi una superficie massima coperta di mq 16,00 ed un'altezza massima di m. 3,50., compatibilmente con la natura del luogo, così come regolamentato dall'art. 19 delle Norme Tecniche di attuazione del P.R.G. che detta già le direttive generali per la collocazione di chioschi su aree pubbliche.

I concessionari delle aree destinate all'installazione dei chioschi hanno l'obbligo di mantenere pulite le aree circostanti vigilando, altresì, sull'osservanza del divieto di gettare sul suolo pubblico rifiuti di ogni genere, da parte dei fruitori del servizio.

L'autorizzazione per esercitare tale attività è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

- a) Concessione edilizia del chiosco;
- b) requisiti igienico sanitari relativi al chiosco;
- c) requisito professionale se previsto a secondo del tipo di attività;
- d) requisiti morali;
- e) D.I.A. ai fini della registrazione delle attività alimentari (regolamento CE n. 852/2004).”

Art.14

Mercato giornaliero – Tipologia “A”

Nell'ambito del territorio Comunale è istituito un mercato giornaliero da adibire alla vendita al minuto di prodotti alimentari e non, da effettuarsi mediante banchi o altri mezzi

mobili per almeno cinque giorni la settimana .

L'area è quella individuata nell'allegata planimetria, che costituisce parte integrante del presente Regolamento, per un totale di n.1 posteggio;

1. Locale pescheria – già assegnato;

L'autorizzazione viene rilasciata dal Sindaco secondo le norme previste dai precedenti articoli 3 e 4, previo parere della Commissione di cui all'art.6 del presente Regolamento.

E' fatto obbligo all' esercente di lasciare giornalmente libero da ingombri e rifiuti il posteggio occupato.

Art.15

Criteri di assegnazione dei posteggi – Tipologia “A”

I posteggi disponibili presso il mercato giornaliero, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, saranno assegnati con bando pubblico con i criteri in esso specificati, in base ad una graduatoria formata dalla Commissione Comunale di cui all'art.7 della L.R. n.18/95 rispettando i seguenti criteri:

1. Ordine cronologico di presentazione dell'istanza;
2. Carico di famiglia;
3. Maggiore età.

I posteggi non assegnati per mancanza di richieste e quelli che si renderanno disponibili per cessata attività, decadenza e revoca, saranno assegnati tenendo conto dei criteri di cui ai suddetti punti 1 – 2 e 3.

L'assegnazione dei suddetti posteggi avviene contestualmente al rilascio dell'autorizzazione.

A ciascun titolare non potrà essere concesso più di un posteggio nell'ambito dello stesso mercato.

La concessione del posteggio nel caso di subingresso, viene ceduta unitamente all'autorizzazione commerciale.

Art.16

Durata della concessione del posteggio

La durata della concessione del posteggio è decennale, ai sensi dell'art.8, comma 9, della L.R. 18/95, con possibilità di rinnovo, purché permangano inalterate, naturalmente, le condizioni preliminari soggettive (titolarità dell'autorizzazione commerciale) e oggettive (disponibilità delle aree); qualora quest'ultima disponibilità fosse, per qualche motivo, decaduta o inattuabile, il titolare della concessione ha diritto ad un'area sostitutiva.

La stipula del relativo contratto avverrà in forma pubblica amministrativa.

Il tributo annuo viene computato sulla base delle tariffe vigenti al momento del pagamento, salvo conguaglio, ai sensi del D.Lgs. n.507/93 e successive modifiche ed integrazioni, come stabilito da apposito atto deliberativo del Consiglio Comunale e comunque fino a nuove disposizioni di legge.

Art.17**Commissione del mercato giornaliero**

Presso il mercato giornaliero è istituita una Commissione, ai sensi dell'art.8 ter della L.R. n.2 dell'08/01/1996, con le medesime modalità del successivo art.20.

TITOLO III° DISCIPLINA DEL MERCATO SETTIMANALE

Art.18**Mercato settimanale – Tipologia “B”**

Nell'ambito del territorio comunale esiste un mercato settimanale, istituito con delibera di Consiglio Comunale n.168 del 26/09/1987, approvata dalla C.P.C. nella seduta del 27/10/1987 nn.80631/62047, detto mercato con n.54 posteggi si svolge nella giornata di martedì, con esclusione dei giorni festivi, nell'area pubblica di:

- a) Viale Rimembranze, per il periodo dal martedì successivo al 15 giugno e fino al martedì antecedente il 15 settembre
- b) Via Veneto, per il periodo dal martedì successivo al 15 settembre e fino al martedì antecedente il 15 giugno

così come si evince dalle allegate planimetrie.

Attualmente i posteggi sono 54 di cui:

- a) N.47 per il settore non alimentare (dal n.1 al n.36 e dal n.45 al n.55);
- b) N.7 per il settore alimentare (dal n.38 al n.44);

Viene destinata un'area di mq 7,50 circa in Via Veneto e mq 6,50 circa in Viale Rimembranze, meglio individuata nelle planimetrie allegate, a disposizione dei produttori agricoli.

Il rilascio della relativa autorizzazione è subordinato a quanto previsto dai precedenti articoli 3 e 4 e previo parere della Commissione Comunale di cui all'art.6 del presente Regolamento.

Art.19**Criteri di assegnazione dei posteggi**

I posteggi disponibili presso il mercato settimanale alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, saranno assegnati con le modalità previste dal precedente art.15.

Art.20**Commissione del mercato settimanale**

Presso il mercato settimanale è istituita una Commissione ai sensi dell'art.8 ter della L.R. n.2/96, composta da cinque membri eletti ogni due anni, di cui quattro fra gli operatori che ivi esercitano la propria attività e un rappresentante dei commercianti su aree private.

La suddetta Commissione viene eletta sulla base di due liste separate, una comprendente i candidati degli esercenti il commercio su aree pubbliche che operano

presso il mercato e l'altra comprendente i candidati degli esercenti su aree private che operano in questo Comune.

Le liste saranno formate in ordine alfabetico.

Saranno eletti i primi quattro candidati che avranno riportato il maggior numero di voti per i commercianti su aree pubbliche ed il primo candidato della lista dei commercianti su aree private.

In caso di parità di voti si procederà alla nomina del più anziano di età.

Ogni elettore può esprimere una sola preferenza segnando sulla scheda nome e cognome del candidato prescelto.

La Commissione eleggerà al proprio interno il Presidente della stessa.

Alla predetta Commissione spettano compiti di proposte per il buon funzionamento del mercato e dei servizi di cui dispone; si riunirà presso il Palazzo Comunale e sarà cura dell'Amministrazione Comunale fornire il materiale necessario per il funzionamento della stessa.

L'operatore che intende candidarsi deve presentare domanda in carta semplice diretta al Sindaco, nella quale chiede di essere incluso nella lista, allegando i seguenti documenti:

- a) Copia autorizzazione commerciale;
- b) Copia ricevuta del pagamento della tassa di posteggio anno in corso.

Qualora le Associazioni di categoria non provvedono ad eleggere i componenti l'Amministrazione Comunale procederà al fine di non interrompere il servizio, anche in assenza della Commissione.

Art.21

Orario di vendita

L'attività di vendita all'interno del mercato ha inizio alle ore otto di ogni martedì non festivo, (salvo disposizione sindacale) e si conclude alle ore tredici.

I concessionari del posteggio ed i loro coadiutori possono accedere al mercato un'ora prima dell'apertura al pubblico per il montaggio dei banchi di vendita e l'esposizione della merce e trattenersi fino ad un'ora dopo la vendita per le operazioni di sgombero e di pulizia.

Art.22

Delimitazione e sostituzione dei posteggi

Ciascun posteggio è numerato e delimitato da strisce, come da planimetrie allegate.

Le dimensioni del posteggio rimangono quelle precedentemente autorizzate.

Qualora il titolare del posteggio adoperi per la sua attività un autoveicolo attrezzato e la superficie concessa sia insufficiente, può richiedere altro posteggio più adeguato, se disponibile; detta richiesta deve essere effettuata con lettera raccomandata, si terrà conto dell'ordine cronologico di arrivo della stessa.

La concessione del posteggio è strettamente connessa al rilascio della relativa autorizzazione.

Art.23

Circolazione

Nelle aree di mercato è vietata la circolazione dei veicoli nell'area destinata alla vendita, con esclusione dei mezzi di emergenza (ambulanza, vigili del fuoco, ecc.) ai quali deve essere, in ogni caso, assicurato il passaggio.

Art.24

Occupazione temporanea del posteggio

Nel caso in cui il titolare del posteggio non si sia presentato sul posto assegnato entro le ore otto, il posteggio sarà assegnato, solo per quel giorno, prioritariamente, ai titolari di autorizzazione tipologia "C" tramite sorteggio effettuato sul posto dal Segretario comunale o suo delegato, alla presenza dei rappresentanti di categoria.

I posteggi temporaneamente lasciati vacanti per motivi giustificati (malattia, gravidanza e puerperio, servizio militare e gravi motivi di famiglia) per un periodo certo segnalato dall'operatore che sospende l'attività, sono assegnati con priorità ai titolari di autorizzazione di tipologia "C" mediante sorteggio, così come previsto dal precedente comma.

Art.25

Obblighi degli esercenti

L'esercente deve esporre in modo ben visibile i seguenti documenti:

- a) Autorizzazione alla vendita su aree pubbliche;
- b) Ricevuta di pagamento della tassa di posteggio e canone di concessione;
- c) Atto di concessione del posteggio.

E' vietato gettare sul suolo pubblico rifiuti di ogni genere, i venditori devono mantenere puliti i loro banchi di vendita.

Gli esercenti la vendita di prodotti alimentari che utilizzano bilance devono mantenere le stesse ben visibili al pubblico.

I venditori di dischi e musicassette, per lo svolgimento della loro attività, devono tenere il volume sonoro delle apparecchiature in modo tale da non disturbare né gli altri operatori né il pubblico, limitandosi alle disposizioni vigenti in materia.

Art.26

Caratteristiche delle attrezzature

Il banco di vendita e le relative merci devono essere contenute entro lo spazio assegnato a ciascun operatore e comunque entro le linee di demarcazione.

Le merci devono essere esposte ad un'altezza minima di cm.50 dal suolo e l'eventuale copertura del banco deve essere non inferiore a due metri e non superiore a tre metri dal suolo.

Ai soli venditori di articoli casalinghi e di piante e fiori è consentita l'esposizione a terra della merce, sempre nell'ambito dell'area assegnata.

E' fatto divieto appendere lungo il bordo esterno della copertura merce che possa ostacolare il normale transito del pubblico.

TITOLO IV°

DISCIPLINA DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

TIPOLOGIA “C”

Art.27

Svolgimento dell'attività itinerante

L'esercizio del commercio itinerante può essere svolto in tutto il territorio comunale, purchè la sosta non avvenga in mezzo alla carreggiata stradale, essa infatti è consentita solo sulle aree laterali in modo da non intralciare il traffico degli autoveicoli e dei pedoni, nel rispetto delle disposizioni del codice della strada.

Ai titolari di autorizzazione di tipologia “C” è consentito sostare nello stesso punto per non più di due ore (per punto si intende la superficie occupata durante la sosta).

Le soste possono essere fatte solo in punti che distano tra di loro almeno 200 metri.

L'attività deve essere svolta con autoveicoli idoneamente attrezzati ed in regola con il codice della strada.

Per gli esercenti che vendono prodotti alimentari è necessario che l'automezzo possieda i requisiti igienico-sanitari per legge, documentati da apposito certificato di idoneità sanitaria.

Non è consentito poggiare sul suolo pubblico le merci poste in vendita.

L'area utilizzata per la sosta dovrà essere lasciata libera da rifiuti di qualsiasi natura.

E' fatto divieto su tutto il territorio comunale richiamare gli acquirenti con apparecchi di amplificazione tali da recare disturbo alla quiete pubblica.

La vendita dovrà avvenire nel rispetto dell'orario stabilito con apposita determina sindacale.

I titolari di autorizzazione di tipologia “C”, rilasciata da altri Comuni, devono presentare istanza al Sindaco chiedendo il nulla osta per la vendita dei prodotti (merce) in questo territorio comunale, corredata dai seguenti documenti:

- 1) Copia dell'autorizzazione amministrativa rilasciata dal Comune di provenienza (di residenza);
- 2) Copia tesserino di idoneità sanitaria;
- 3) Copia certificato di idoneità sanitaria dell'automezzo.

I documenti di cui ai punti 2 e 3 vanno richiesti solo per gli addetti alla vendita di prodotti alimentari.

E' applicabile, ai fini della richiesta del nulla osta, la denuncia di inizio attività, ai sensi dell'art.19 della legge 241/90.

Il Sindaco può, con ordinanza motivata, vietare temporaneamente, in tutto o su parte del territorio comunale la vendita in forma itinerante per motivi di pubblico interesse, di viabilità e traffico, di carattere igienico-sanitario o in occasione di ricorrenze particolari.

Art.28

Autorizzazioni stagionali

Le autorizzazioni stagionali e temporanee sono disciplinate dalle stesse norme previste per le autorizzazioni a tempo illimitato.

Sono considerate autorizzazioni stagionali quelle di durata non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180 giorni.

Sono invece considerate autorizzazioni temporanee quelle concesse in occasioni di fiere, feste, sagre con durata non superiore a 59 giorni.

Art.29

Fiere – Feste - Sagre

In occasione di fiere e feste occasionali o di festività locali è concesso esercitare l'attività di vendita sulle aree pubbliche, che a tal fine saranno stabilite con apposita determina sindacale.

Hanno la precedenza gli esercenti muniti di autorizzazione di tipologia "C", e fra questi coloro che hanno il più alto numero di presenze sulla fiera o mercato di cui trattasi, a parità di condizioni si terrà conto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande.

L'autorizzazione è valida solo per la durata della manifestazione, la quale verrà di volta in volta fissata con apposita determinazione sindacale e per i posteggi in essa indicati.

L'istanza in bollo, corredata della copia autenticata dell'autorizzazione va presentata al Sindaco almeno 60 giorni prima dello svolgimento della manifestazione.

In caso di disponibilità residua di posteggi saranno prese in considerazione anche le istanze pervenute oltre tale termine.

Alle fiere possono partecipare commercianti provenienti da tutto il territorio nazionale.

TITOLO V° DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art.30

Sanzioni

Nei casi in cui la legge sul commercio non disponga altrimenti, la violazioni al presente Regolamento seguono le procedura previste dagli artt.106 e 107 del T.U.L.C.P. n.383/34 e dalla legge n.689/81, dall'art.20 della L.R. n.18/95, dall'art.15 della L.R. n.2/96 e dall'art.22 della L.R. n.28/99 e successive modifiche ed integrazioni.

Art.31

Regolamentazione dei mercati di tipo "A" e "B"

In sede di prima applicazione ed in ottemperanza dell'art.8/bis della L.R. n.2/96 i posteggi nei mercati già esistenti a richiesta degli interessati, saranno concessi a quegli operatori che dimostreranno di avere svolto l'attività presso il mercato di che trattasi, da almeno sei mesi prima dell'entrata in vigore del presente regolamento;

ciò dovrà essere dimostrato allegando alla richiesta in bollo i sotto elencati documenti:

- 1) Certificato di iscrizione al Registro delle Imprese;
- 2) Ricevuta di pagamento della tassa di posteggio o da altra eventuale documentazione riconosciuta idonea dagli uffici competenti;

- 3) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, nella quale dovrà essere dichiarato di avere occupato il posteggio da almeno sei mesi prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Sono fatti salvi i divieti previsti dalla normativa vigente.

Art.32

Norme di rinvio

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano le norme previste dalla legge, dalle Leggi Regionali n.18/95, n.2/96, n.28/99 e dalla circolare esplicativa dell'Assessorato Regionale alla Cooperazione del Commercio, dell'Artigianato e della Pesca del 06/04/1996, prot. n. 4754, nonché eventuali norme che saranno di volta in volta emanate dalla Regione e tutte le altre disposizioni di legge in materia.

Art.33

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il sedicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune.

Contestualmente sono abrogate le norme regolamentari ed i relativi atti emanati dal Sindaco, di attuazione di tali norme regolamentari incompatibili con il presente Regolamento.

Art.34

Trasmissione del Regolamento all'Autorità Regionale

Il presente Regolamento è sottoposto, ai sensi dell'art.21/bis, comma 2, della L.R. n.2/96 al preventivo esame di legittimità della Sezione Centrale del Comitato Regionale di Controllo e trasmesso all'Assessorato Regionale al Commercio.